

TESTO COORDINATO

Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

<p align="center">Capo II IL SISTEMA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LE POLITICHE DEL LAVORO</p>	<p align="center">Capo II IL SISTEMA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LE POLITICHE DEL LAVORO</p>
<p align="center">Art. 19 Finalità</p> <p>1. Al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro, la Regione definisce le strategie e individua le proprie politiche in linea con gli orientamenti in materia di occupazione definiti dall'Unione europea.</p> <p>2. La Regione promuove il diritto e l'accesso al lavoro delle persone disabili favorendo, attraverso il collocamento mirato, l'incontro tra le esigenze dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori disabili.</p>	<p align="center">Art. 19 Finalità</p> <p>1. Al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro, la Regione definisce le strategie e individua le proprie politiche in linea con gli orientamenti in materia di occupazione definiti dall'Unione europea.</p> <p>2. La Regione promuove il diritto e l'accesso al lavoro delle persone disabili favorendo, attraverso il collocamento mirato, l'incontro tra le esigenze dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori disabili.</p>
<p align="center">Art. 20</p> <p align="center">Il sistema regionale per l'impiego</p> <p>1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete delle strutture organizzate ai sensi del presente capo per il conseguimento delle finalità di cui all' articolo 19 e per la gestione dei relativi servizi.</p> <p>2. Sono definiti servizi per l'impiego tutte quelle attività di informazione, orientamento, consulenza, aiuto, anche di ordine finanziario, resi dal sistema regionale per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'accesso alla formazione, la promozione della imprenditorialità e le iniziative volte allo sviluppo dell'occupazione.</p> <p>3. Fanno parte del sistema regionale per l'impiego i centri per l'impiego costituiti dalle Province ai sensi dell'articolo 22 .</p> <p>4. La Regione promuove e favorisce il raccordo del sistema regionale per l'impiego, anche tramite convenzioni e misure finanziarie, con soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 20 ter, secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità.</p>	<p align="center"><i>Art. 20</i></p> <p align="center"><i>Il sistema regionale per l'impiego</i></p> <p><i>1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete delle strutture organizzate ai sensi del presente capo per il conseguimento delle finalità di cui all' articolo 19 e per la gestione dei relativi servizi.</i></p> <p><i>2. I servizi e le misure di politica attiva del lavoro sono definiti dall'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).</i></p> <p><i>3. Fanno parte del sistema regionale per l'impiego i centri per l'impiego costituiti ai sensi dell'articolo 18 del d. lgs. 150/2015.</i></p>
<p align="center">Art. 20 bis</p> <p>Istituzione dell'albo regionale delle agenzie per</p>	<p align="center">Art. 20 bis</p> <p>Istituzione dell'albo regionale delle agenzie per</p>

<p style="text-align: center;">il lavoro</p> <p>1. E' istituito l'albo regionale delle agenzie per il lavoro che operano nel territorio della Regione.</p> <p>2. Il regolamento regionale di cui all' articolo 32 disciplina l'articolazione e la tenuta dell'albo, le modalità e le procedure per l'iscrizione, i requisiti per l'autorizzazione con particolare riferimento alle competenze professionali e ai requisiti dei locali ove viene svolta l'attività, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.</p> <p>3. L'iscrizione delle agenzie all'albo regionale è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) come modificato dal d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 .</p>	<p style="text-align: center;">il lavoro</p> <p>1. E' istituito l'albo regionale delle agenzie per il lavoro che operano nel territorio della Regione.</p> <p>2. Il regolamento regionale di cui all' articolo 32 disciplina l'articolazione e la tenuta dell'albo, le modalità e le procedure per l'iscrizione, i requisiti per l'autorizzazione con particolare riferimento alle competenze professionali e ai requisiti dei locali ove viene svolta l'attività, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.</p> <p>3. L'iscrizione delle agenzie all'albo regionale è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) come modificato dal d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 .</p>
<p style="text-align: center;">Art. 20 ter</p> <p style="text-align: center;">Istituzione dell'elenco regionale dei soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro</p> <p>1. E' istituito l'elenco regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati a svolgere servizi al lavoro nel territorio della Regione.</p> <p>2. Il regolamento regionale di cui all'articolo 32 disciplina l'articolazione e la tenuta dell'elenco, le modalità e le procedure per l'iscrizione, i requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati con particolare riferimento alle competenze professionali e ai requisiti dei locali ove viene svolta l'attività, la sospensione e la revoca dell'accreditamento.</p> <p>3. L'iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati costituisce condizione necessaria per poter svolgere i servizi al lavoro.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20 ter</p> <p style="text-align: center;">Istituzione dell'elenco regionale dei soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro</p> <p>1. E' istituito l'elenco regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati a svolgere servizi al lavoro nel territorio della Regione.</p> <p>2. Il regolamento regionale di cui all'articolo 32 disciplina l'articolazione e la tenuta dell'elenco, le modalità e le procedure per l'iscrizione, i requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati con particolare riferimento alle competenze professionali e ai requisiti dei locali ove viene svolta l'attività, la sospensione e la revoca dell'accreditamento.</p> <p>3. L'iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati costituisce condizione necessaria per poter svolgere i servizi al lavoro.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 21</p> <p style="text-align: center;">Le politiche del lavoro</p> <p>1. La Regione sviluppa e promuove politiche del lavoro per prevenire la disoccupazione, evitare la disoccupazione di lunga durata, agevolare l'inserimento lavorativo, favorendo la stabilità del lavoro, la mobilità professionale e le carriere individuali, sostenere il reinserimento nella vita professionale, in particolare di gruppi svantaggiati a rischio di esclusione sociale.</p> <p>2. Per il conseguimento del fine di cui al comma 1, la Regione:</p> <p>a) sostiene azioni positive per le pari opportunità finalizzate all'occupazione femminile e mirate al superamento degli stereotipi sulle scelte formative, sui mestieri e sulle professioni</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21</p> <p style="text-align: center;">Funzioni della Regione</p> <p>1. La Regione sviluppa e promuove politiche del lavoro per prevenire e contrastare la disoccupazione, in particolare quella di lunga durata, agevolare l'inserimento lavorativo, favorendo la stabilità del lavoro, la mobilità professionale e le carriere individuali, sostenendo il reinserimento nella vita professionale, in particolare di gruppi svantaggiati a rischio di esclusione sociale, nonché sostenendo azioni positive per le pari opportunità e l'inclusione sociale. La Regione garantisce inoltre l'integrazione con le politiche per l'istruzione e la formazione anche nell'ottica della realizzazione della rete</p>

ritenuti a prevalente concentrazione femminile o maschile;

b) promuove la diffusione della cultura di impresa, con particolare riferimento alla cultura cooperativa, e promuove l'imprenditoria giovanile e femminile favorendo l'avvio di nuove imprese con interventi di agevolazione e di sostegno alla loro creazione anche in forma cooperativa;

c) sostiene politiche contro l'esclusione sociale, al fine di favorire l'inserimento dei disabili e delle categorie svantaggiate;

d) promuove l'inserimento e il reinserimento dei disoccupati di lunga durata;

d bis) promuove la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, anche con incentivi per l'occupazione;

d ter) interviene finanziariamente al fine di assicurare la continuità retributiva ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali e ai lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, che non percepiscano la retribuzione da almeno due mesi;

d quater) interviene finanziariamente al fine di incentivare l'inserimento lavorativo presso il medesimo soggetto ospitante delle persone che hanno concluso il periodo di tirocinio mediante l'assunzione con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a due anni.

d quinquies) organizza e gestisce le attività relative all'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2 bis. La Regione valorizza la bilateralità fra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori come libera forma di collaborazione tra le parti.

dell'apprendimento permanente.

2. Per il conseguimento dei fini di cui al comma 1, la Regione:

a) definisce gli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione dei servizi pubblici per il lavoro sulla base di indicatori statistici, aggiornando la relativa disciplina di settore;

b) individua e promuove gli strumenti idonei al raggiungimento delle finalità previste dal comma 1, anche attraverso l'attuazione di politiche del lavoro e interventi di sostegno rivolti alle persone ed alle imprese, nonché a favore dello sviluppo delle strutture e del sistema dei servizi dell'orientamento e del lavoro;

c) definisce gli standard qualitativi aggiuntivi ai livelli essenziali di prestazioni (LEP) definiti dal d.lgs. 150/2015;

d) definisce gli obiettivi triennali della rete dei centri per l'impiego;

e) promuove e sostiene iniziative per l'adeguamento e l'innovazione organizzativa della rete regionale dei servizi per il lavoro nonché la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori;

f) promuove e coordina l'organizzazione del mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento alla rete regionale di servizi per il lavoro e al raccordo tra operatori pubblici e privati;

g) gestisce il sistema informativo del lavoro regionale nel quadro degli standard e delle procedure definite dal sistema informativo nazionale;

h) garantisce il monitoraggio e l'analisi delle politiche del lavoro tramite la funzione dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro;

i) definisce gli standard qualitativi aggiuntivi per l'accreditamento e le autorizzazioni regionali dei soggetti privati;

j) garantisce l'attività di assistenza e mediazione delle vertenze aziendali a supporto degli organi politici;

k) garantisce il raccordo con l'Agenzia nazionale per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e

	<p><i>conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro);</i></p> <p><i>l) garantisce il raccordo istituzionale con lo Stato e le altre regioni;</i></p> <p><i>m) programma gli interventi a valere sui fondi comunitari, nazionali e regionali.</i></p> <p><i>3. La Regione valorizza la bilateralità fra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori come libera forma di collaborazione tra le parti.</i></p>
<p>Art. 21 bis</p> <p>Convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei disabili</p> <p>1. Le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro possono operare ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 276/2003, a condizione che stipolino una convenzione con la provincia interessata.</p> <p>2. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14 del d.lgs. 276/2003, la provincia stipula una convenzione con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello territoriale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all' articolo 3 comma 4, lettera b) della legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale).</p> <p>3. Il regolamento regionale di cui all' articolo 32 disciplina le procedure, le garanzie a tutela dei lavoratori svantaggiati e dei disabili e i requisiti soggettivi e oggettivi per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2.</p>	<p>Art. 21 bis</p> <p>Convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei disabili</p> <p>1. Le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro possono operare ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 276/2003, a condizione che stipolino una convenzione con l'Agenzia di cui all'articolo 21 ter.</p> <p>2. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14 del d.lgs. 276/2003, l'Agenzia di cui all'articolo 21 ter stipula una convenzione con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello territoriale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all' articolo 3 comma 4, lettera b) della legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale).</p> <p>3. Il regolamento regionale di cui all' articolo 32 disciplina le procedure, le garanzie a tutela dei lavoratori svantaggiati e dei disabili e i requisiti soggettivi e oggettivi per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2.</p>
<p>Art. 21 ter</p> <p>Istituzione dell'Agenzia regionale del lavoro</p> <p>1. E' istituita l'Agenzia regionale del lavoro, di seguito denominata Agenzia.</p> <p>2. L'Agenzia è un ente dipendente, ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto, ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.</p> <p>3. L'Agenzia ha sede legale a Firenze.</p> <p>4. L'Agenzia e le strutture periferiche di cui all'articolo 21 quinquies, comma 1, costituiscono il sistema regionale per l'impiego.</p>	<p>Art. 21 ter</p> <p>Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro</p> <p>1. E' istituita l'Agenzia regionale per il lavoro, di seguito denominata Agenzia.</p> <p>2. L'Agenzia è un ente dipendente, ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto, ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.</p> <p>3. L'Agenzia ha sede legale a Firenze.</p> <p>4. L'Agenzia e le strutture periferiche di cui all'articolo 21 quinquies, comma 1, costituiscono il sistema regionale per l'impiego.</p>
<p>Art. 21 quater</p> <p>Funzioni dell'Agenzia</p> <p>1. L'Agenzia, in coerenza con gli atti di</p>	<p>Art. 21 quater</p> <p>Funzioni dell'Agenzia</p> <p>1. L'Agenzia, in coerenza con gli atti di</p>

programmazione regionale, di cui agli articoli 7 e 8 della l.r. 1/2015 svolge le seguenti funzioni:

- a) gestione dei servizi relativi all'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
- b) gestione dei servizi relativi al collocamento mirato e all'inserimento lavorativo dei disabili;
- c) gestione dei servizi connessi alle politiche attive del lavoro;
- d) attività di orientamento a supporto della scelta dei percorsi individuali in ambito formativo e professionale;
- e) servizi di informazione sulle opportunità formative contenute nel catalogo regionale, di cui all'articolo 16;
- f) gestione del sistema informativo del lavoro regionale nel quadro degli standard e delle procedure definite per il sistema informativo nazionale;
- g) istruttoria, tenuta e aggiornamento dell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati e autorizzati ad erogare servizi per l'impiego;
- h) sottoscrizione di convenzioni con soggetti pubblici e privati accreditati, ai sensi dell'articolo 20 ter, secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità;
- i) gestione degli interventi di politica attiva del lavoro;
- j) gestione degli interventi finalizzati ad assicurare la continuità delle prestazioni ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali;
- k) attività di assistenza e mediazione delle vertenze aziendali;
- l) ogni altra attività strumentale all'incontro domanda-offerta di lavoro e alle politiche attive del lavoro ad essa attribuita dalla Giunta regionale.

2. Oltre alle funzioni indicate al comma 1, l'Agenzia:

- a) fornisce assistenza tecnica alla Giunta regionale e agli uffici regionali competenti a supporto dello svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo e valutazione delle politiche regionali del lavoro;
- b) collabora con le strutture regionali competenti per l'integrazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione, nonché delle politiche sociali e dello sviluppo economico;
- c) collabora con le altre agenzie regionali, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con altri enti pubblici e istituzionali;

programmazione regionale, di cui agli articoli 7 e 8 della l.r. 1/2015 svolge le seguenti funzioni:

- a) gestione della rete regionale dei centri per l'impiego, nonché dei servizi erogati e delle misure di politica attiva alla luce dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli standard definiti a livello nazionale e regionale;*
- b) sottoscrizione di convenzioni con soggetti pubblici e privati accreditati, ai sensi dell'articolo 20 ter, secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità;*
- c) gestione degli interventi di politica attiva del lavoro;*
- d) attuazione di interventi in tema di pari opportunità tra uomini e donne, con particolare attenzione al mercato del lavoro;*
- e) promozione e gestione di incentivi e agevolazioni alle imprese e ai datori di lavoro a sostegno dell'occupazione di lavoratori in particolari condizioni di svantaggio;*
- f) gestione degli interventi finalizzati ad assicurare la continuità delle prestazioni ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali;*
- g) ogni attività strumentale all'incontro domanda-offerta di lavoro e alle politiche attive del lavoro ad essa attribuita dalla Giunta regionale;*
- h) assistenza tecnica alla Giunta regionale e agli uffici regionali competenti a supporto dello svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo e valutazione delle politiche regionali del lavoro;*
- i) collaborazione con le strutture regionali competenti per l'integrazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione, nonché delle politiche sociali e dello sviluppo economico;*
- j) collaborazione con le altre agenzie regionali, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con altri enti pubblici e istituzionali;*
- k) raccordo con i corrispondenti organismi istituiti dallo Stato;*
- l) gestione del sistema regionale di accreditamento e autorizzazione ivi compresa la tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati e autorizzati;*
- m) gestione delle procedure di licenziamento collettivo e per gli ammortizzatori sociali.*

<p>d) si raccorda con i corrispondenti organismi istituiti dallo stato.</p> <p>3. L'Agenzia può svolgere ulteriori attività relative alle politiche del lavoro, previa autorizzazione della Giunta regionale, attraverso convenzioni con altri organismi competenti in materia.</p>	<p><i>n) gestione degli interventi finanziati con risorse comunitarie, statali e regionali secondo le linee di indirizzo e di attuazione fornite dalla direzione regionale competente per materia.</i></p> <p><i>2. L'Agenzia può svolgere ulteriori attività relative alle politiche del lavoro, previa autorizzazione della Giunta regionale, attraverso convenzioni con altri organismi competenti in materia.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 21 quinquies Articolazione organizzativa</p> <p>1. L'Agenzia è organizzata in una struttura centrale di livello regionale e in strutture periferiche, che si articolano in servizi territoriali denominati centri per l'impiego.</p> <p>2. L'Agenzia, entro novanta giorni dalla nomina del direttore, di cui all'articolo 21 septies, adotta un regolamento per la disciplina della propria organizzazione interna e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.</p> <p>3. Il regolamento di cui al comma 2 individua:</p> <p>a) le funzioni e le attività da espletare a livello regionale e periferico, al fine di assicurare la maggiore efficacia, efficienza e qualità di prestazioni dell'Agenzia;</p> <p>b) gli ambiti delle strutture periferiche, garantendo un'adeguata articolazione territoriale;</p> <p>c) gli strumenti per garantire lo svolgimento uniforme ed omogeneo sul territorio regionale delle attività delle strutture periferiche di livello territoriale.</p> <p>4. L'organizzazione interna dell'Agenzia è strutturata in modo da garantire che le funzioni, di cui all'articolo 21 quater, siano svolte in articolazioni e livelli di responsabilità collegati alle strutture periferiche.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21 quinquies Articolazione organizzativa</p> <p><i>1. L'Agenzia è organizzata in una struttura centrale di livello regionale e in strutture periferiche, che si articolano in uffici territoriali organizzati in centri per l'impiego e servizi territoriali.</i></p> <p><i>2. La struttura centrale di livello regionale dell'Agenzia ha sede in Firenze, negli appositi spazi messi a disposizione gratuitamente dalla Regione.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 21 sexies Organi</p> <p>1. Sono organi dell'Agenzia:</p> <p>a) il direttore;</p> <p>b) il collegio dei revisori.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21 sexies Organi</p> <p>1. Sono organi dell'Agenzia:</p> <p>a) il direttore;</p> <p>b) il collegio dei revisori.</p> <p><i>1 bis. Per quanto non previsto dalla presente legge, agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 21 septies Direttore</p> <p>1. Il direttore dell'Agenzia è nominato dal</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21 septies Direttore</p> <p><i>1. Il direttore è nominato dal Presidente della</i></p>

Presidente della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza di direzione amministrativa, tecnica o gestionale, almeno quinquennale, nelle materie di competenza dell'Agenzia.

2. I contenuti del contratto di diritto privato, di durata fino a cinque anni, che disciplina il rapporto del direttore, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale; il trattamento economico è determinato nei limiti di quanto previsto per i dirigenti regionali di ruolo inclusa la retribuzione di posizione e di risultato ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti. Gli oneri del contratto sono a carico del bilancio dell'Agenzia.

3. L'incarico di direttore non è compatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.

4. Il contratto è risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che provvede nello stesso tempo ad avviare le procedure per la nomina del nuovo direttore, per i seguenti motivi:

- a) sopravvenuta causa di incompatibilità;
- b) gravi violazioni di norme di legge;
- c) persistenti inadempienze degli indirizzi regionali.

Giunta regionale, fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private di rilevanti dimensioni nelle materie di competenza dell'Agenzia.

2. L'incarico di direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.

3. Il trattamento economico del direttore è determinato dalla Giunta regionale in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge.

4. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato.

5. L'incarico di direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito sono a carico del bilancio dell'Agenzia.

6. Nel caso in cui l'incarico di direttore sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico corrisposto dall'Agenzia, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto all'Agenzia, che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

7. Nel caso in cui l'incarico di direttore sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione

che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'Agenzia il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l'Agenzia provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.

8. Il trattamento contributivo di cui ai commi 6 e 7 esclude ogni altra forma di versamento.

9. La valutazione del direttore è effettuata dalla Giunta regionale su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione.

10. Il contratto del direttore può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 15, comma 4, della l.r. 5/2008, per i seguenti motivi:

a) grave perdita del conto economico;

b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma annuale di attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore.

c) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 9, sul conseguimento degli obiettivi di cui al piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all'articolo 21 nonies 1;

d) mancata adozione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all'articolo 21 duodecies, commi 3 e 6, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore.

Art. 21 octies
Attribuzioni del direttore

1. Il direttore rappresenta legalmente l'Agenzia ed è responsabile della gestione complessiva della medesima. E' tenuto ad attuare gli indirizzi della Giunta regionale.

2. In particolare il direttore:

a) adotta il regolamento di organizzazione e

Art. 21 octies
Attribuzioni del direttore

1. Il direttore rappresenta legalmente l'Agenzia ed è responsabile della gestione complessiva della medesima. E' tenuto ad attuare gli indirizzi della Giunta regionale.

2. In particolare il direttore:

a) **adotta il regolamento di amministrazione e**

<p>contabilità e propone alla Giunta regionale la proposta di dotazione organica da destinare all'Agenzia;</p> <p>b) adotta il bilancio preventivo, economico annuale e pluriennale, il bilancio di esercizio e la proposta di piano annuale delle attività;</p> <p>c) costituisce e modifica le strutture interne, nomina e revoca i responsabili e assegna le risorse umane necessarie;</p> <p>d) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione del personale e delle attività dell'Agenzia.</p> <p>3. Il direttore cura i rapporti tra l'Agenzia e gli organi della Regione e presenta annualmente alla Giunta regionale, che la trasmette al Consiglio regionale, una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia.</p>	<p><i>contabilità e propone alla Giunta regionale la proposta di dotazione organica nell'ambito del piano dei fabbisogni dell'Agenzia, di cui all'articolo 21 quinquiesdecies;</i></p> <p>b) adotta il bilancio preventivo, economico annuale e pluriennale, il bilancio di esercizio e la proposta di programma annuale delle attività;</p> <p>c) costituisce e modifica le strutture interne, nomina e revoca i responsabili e assegna le risorse umane necessarie;</p> <p><i>c bis) adotta la proposta di piano della qualità della prestazione organizzativa e di relazione sulla qualità della prestazione;</i></p> <p><i>c ter) invia alla Giunta regionale la relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente;</i></p> <p><i>c quater) adotta per ciascuna tipologia di erogazione finanziaria specifici manuali procedurali in applicazione della normativa comunitaria;</i></p> <p>d) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione del personale e delle attività dell'Agenzia.</p> <p>3. abrogato</p>
<p style="text-align: center;">Art. 21 novies Collegio dei revisori</p> <p>1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori legali, nominati dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente.</p> <p>2. Il collegio dei revisori resta in carica per cinque anni.</p> <p>3. Il collegio dei revisori verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali anche collaborando con l'organo di vertice, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.</p> <p>4. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza da parte dell'Agenzia delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 21 novies Collegio dei revisori</i></p> <p><i>1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati con voto limitato, dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente.</i></p> <p><i>2. Il collegio resta in carica per lo stesso periodo del direttore.</i></p> <p><i>3. Il collegio esamina, sotto il profilo della legittimità contabile ed amministrativa, gli atti che comportano un onere a carico del bilancio e non sono direttamente riferiti alla corresponsione di aiuti a carico dei fondi comunitari.</i></p> <p><i>4. Gli atti di cui al comma 3 sono trasmessi dal direttore, entro cinque giorni dall'adozione, al collegio, che esprime le osservazioni su ognuno di essi entro quindici giorni dal ricevimento ed ha facoltà di acquisire d'ufficio tutta la documentazione.</i></p> <p><i>5. Le osservazioni del collegio sono immediatamente comunicate al direttore che, se</i></p>

2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.

5. La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell'Agenzia contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.

6. Il collegio dei revisori esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

7. Il collegio dei revisori esprime parere preventivo sulle operazioni straordinarie individuate dall'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per il 2011).

8. Il collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.

9. Il collegio dei revisori presenta semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell'Agenzia.

10. Al presidente ed ai membri del collegio dei revisori, ai sensi della legge regionale 20 luglio 2012, n. 39 (Disposizioni in materia di revisori dei conti e di contabilità e bilancio negli enti e agenzie regionali), spetta un'indennità annua commisurata alla complessità della funzione svolta, avuto anche riguardo all'entità del valore della produzione risultante dal bilancio.

11. In sede di prima applicazione, l'indennità per il presidente del collegio dei revisori e quella per i membri sono rispettivamente pari al 5 e al 4 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.

12. Al presidente e ai membri del collegio dei revisori residenti in comuni diversi dalla sede dell'Agenzia è dovuto il rimborso spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.

13. Le indennità e il rimborso spese del presidente e dei membri del collegio dei revisori sono a carico del bilancio dell'Agenzia.

ritiene di adeguarsi ai rilievi, adotta i provvedimenti conseguenti dandone immediata comunicazione al collegio medesimo. In caso contrario adotta comunque l'atto motivando le proprie valutazioni e comunicandole al collegio.

6. Il collegio può verificare, nei tre mesi successivi, la legittimità dei pagamenti sugli aiuti comunitari, richiedendo la necessaria documentazione e formulando le osservazioni in merito al direttore.

7. Il collegio vigila sull'osservanza da parte dell'ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.

8. La relazione con la quale il collegio esprime il parere sul bilancio preventivo dell'ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.

9. Il collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

10. Il collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.

11. Il collegio presenta semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell'Agenzia.

12. Al presidente del collegio spetta un'indennità annua pari al 5 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.

13. Ai membri del collegio spetta un'indennità

	<p><i>annua pari al 4 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.</i></p> <p><i>14. Al Presidente e ai membri del collegio residenti in comuni diversi dalla sede dell'Agenzia è dovuto il rimborso spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.</i></p>
	<p style="text-align: center;">Art. 21 nonies 1 Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione</p> <p><i>1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'Agenzia definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basano la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell'Agenzia.</i></p> <p><i>2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal direttore in coerenza con il programma annuale di attività ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.</i></p> <p><i>3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 1/2009, definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.</i></p> <p><i>4. Il direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione, che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 21 decies Piano annuale delle attività</p> <p>1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita di cui all'articolo 23, e previa informativa alla commissione consiliare competente in materia, entro il 31 luglio di ogni anno, definisce, nel rispetto degli atti di programmazione regionale, di cui agli</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21 decies Programma annuale delle attività</p> <p>1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita di cui all'articolo 23, e previa informativa alla commissione consiliare competente in materia, entro il 31 ottobre di ogni anno, definisce, nel rispetto degli atti di programmazione regionale, di cui agli</p>

<p>articoli 7 e 8 della l.r. 1/2015 gli indirizzi per la redazione della proposta del piano annuale delle attività dell'Agenzia relativo all'anno successivo.</p> <p>2. La proposta di piano annuale definisce le attività che l'Agenzia è tenuta a svolgere nell'anno di riferimento e contiene le indicazioni relative al triennio successivo.</p> <p>3. La proposta di piano è adottata dal direttore dell'Agenzia ed è trasmessa alla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno, ai fini dell'approvazione.</p> <p>4. La Giunta regionale relaziona alla commissione consiliare competente in materia, entro il 31 marzo di ogni anno, sullo stato d'attuazione del piano annuale delle attività dell'anno precedente.</p>	<p>articoli 7 e 8 della l.r. 1/2015 gli indirizzi per la redazione della proposta del programma annuale delle attività dell'Agenzia relativo all'anno successivo.</p> <p>2. La proposta di programma annuale definisce le attività che l'Agenzia è tenuta a svolgere nell'anno di riferimento e contiene le indicazioni relative al triennio successivo.</p> <p>3. La proposta di programma è adottata dal direttore dell'Agenzia ed è trasmessa alla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno, ai fini dell'approvazione.</p> <p>4. Entro i termini previsti per l'invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico di cui all'articolo 21 duodecies, commi 3 e 4, la Giunta regionale provvede all'approvazione del programma di attività, previa verifica del rispetto degli indirizzi regionali di cui al comma 1, e lo trasmette al Consiglio regionale.</p> <p>4 bis. La Giunta regionale prescrive al direttore dell'Agenzia la modifica del programma di attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l'allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato a seguito del parere del Consiglio regionale.</p>
<p>Art. 21 undecies Vigilanza e poteri sostitutivi</p> <p>1. La Giunta regionale vigila sull'amministrazione dell'Agenzia ed esercita i poteri sostitutivi nei confronti del direttore, ai sensi della normativa regionale vigente in materia di commissari nominati dalla Regione.</p>	<p>Articolo abrogato</p>
<p>Art. 21 duodecies Bilancio</p> <p>1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.</p> <p>2. Il bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale, è adottato dal direttore entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.</p> <p>3. Il bilancio di esercizio è adottato dal direttore entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.</p> <p>4. Il bilancio preventivo economico, corredato dalla relazione del collegio dei revisori, è trasmesso dal direttore alla Giunta regionale che l'approva, previo parere del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento.</p> <p>5. Il bilancio di esercizio è trasmesso dal</p>	<p>Art. 21 duodecies Bilanci e contabilità</p> <p>1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.</p> <p>2. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.</p> <p>3. Il bilancio preventivo economico è adottato dal direttore dell'Agenzia e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal</p>

<p>direttore alla Giunta regionale, corredato dalla relazione del collegio dei revisori. La Giunta regionale lo adotta e lo invia al Consiglio regionale entro trenta giorni dal suo ricevimento. Il Consiglio regionale provvede all'approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento.</p> <p>6. Il bilancio preventivo economico si compone del conto economico e del piano triennale degli investimenti ed è corredato da una relazione del direttore che evidenzia, tra l'altro, i rapporti tra il piano delle attività e le previsioni economiche.</p> <p>7. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa ed è corredato da una relazione del direttore che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.</p> <p>8. Il bilancio preventivo economico, il bilancio di esercizio e le relazioni del direttore sono redatti nel rispetto degli schemi e delle direttive approvate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 65/2010.</p>	<p><i>ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.</i></p> <p><i>4. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all'Agenzia, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L'Agenzia trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.</i></p> <p><i>5. Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio.</i></p> <p><i>6. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal direttore dell'Agenzia alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. La Giunta regionale effettua l'istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 3 e 4. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.</i></p> <p><i>7. Il direttore dell'Agenzia, contestualmente al bilancio di esercizio, invia annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, sull'andamento della gestione e sulla situazione dei fondi ad essa assegnati in gestione, e provvede a fornire alla Regione le informative richieste.</i></p> <p><i>8. L'Agenzia provvede all'acquisizione di forniture e servizi ed alla esecuzione dei lavori secondo la normativa vigente in materia.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 21 terdecies Entrate</p> <p>1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da: a) contributo regionale per le spese di funzionamento, determinato annualmente con legge di bilancio; b) finanziamenti della Regione finalizzati alle attività previste dal piano annuale, di cui all'articolo 21 decies;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21 terdecies Entrate</p> <p><i>1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da: a) contributo regionale per le spese di funzionamento, determinato annualmente con legge di bilancio; b) finanziamenti della Regione finalizzati alle attività previste dal programma annuale, di cui all'articolo 21 decies;</i></p>

<p>c) altri contributi statali e comunitari; d) ricorso al credito, nel rispetto delle prescrizioni sul ricorso ad operazioni finanziarie e patrimonio ulteriori entrate eventuali.</p>	<p><i>c) altri contributi statali e comunitari; d) ricorso al credito, nel rispetto delle prescrizioni sul ricorso ad operazioni finanziarie e patrimoniali contenute nell'articolo 8 della l.r. 65/2010 ; e) ulteriori entrate eventuali.</i></p> <p><i>2. Spettano comunque all'Agenzia le risorse di cui all'articolo 1, commi 794 e 797 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di bilancio per l'anno 2018).</i></p> <p><i>3. L'Agenzia individua, nel rispetto della normativa vigente in materia, un istituto bancario per l'attività di tesoreria relativa ai pagamenti e alla gestione delle spese di funzionamento.</i></p> <p><i>4. L'Agenzia stipula con l'istituto bancario, individuato ai sensi del comma 3, la convenzione di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).</i></p>
	<p style="text-align: center;"><i>Art. 21 terdecies 1</i></p> <p><i>Regolamento di amministrazione e contabilità</i></p> <p><i>1. Il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia è approvato dalla Giunta regionale e definisce i criteri e le modalità per il funzionamento dell'Ente.</i></p> <p><i>2. Il regolamento prevede la separazione tra gestione dei fondi comunitari e gestione di fondi nazionali o regionali.</i></p> <p><i>3. Il regolamento definisce i criteri per la determinazione dei costi delle funzioni e delle attività indicate nel programma annuale, ivi compresi i costi figurativi del personale utilizzato.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 21 quaterdecies Patrimonio</p> <p>1. L'Agenzia ha un proprio patrimonio che, nella fase iniziale, è costituito dai beni mobili e immobili trasferiti dalla Regione con uno o più decreti del Presidente della Giunta regionale.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 21 quaterdecies Patrimonio</i></p> <p><i>1. L'Agenzia ha un proprio patrimonio che, nella fase iniziale, è costituito dal contributo al fondo di dotazione assegnato dalla Regione e dai beni mobili trasferiti ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale _____</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 21 quinquiesdecies Personale</p> <p>1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del direttore.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 21 quinquiesdecies Personale</i></p> <p><i>1. Al personale dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali.</i></p> <p><i>2. Il piano triennale dei fabbisogni dell'Agenzia, nell'ambito del quale è definita la dotazione organica, è approvato dalla Giunta regionale su proposta del direttore.</i></p>

Art. 22

Il sistema provinciale per l'impiego

1. Le Province, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, al fine di assicurare l'integrazione dei servizi secondo la programmazione regionale, istituiscono il sistema provinciale integrato dei servizi all'impiego di cui fanno parte i centri per l'impiego.
2. Le province possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati accreditati, ai sensi dell'articolo 20 ter, secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità.
3. Le Province hanno il compito di gestire attraverso il sistema provinciale per l'impiego, di cui fanno parte i centri per l'impiego:
 - a) i servizi connessi alle funzioni e ai compiti relativi al collocamento, e all'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro;
 - b) i servizi connessi ai compiti di gestione in materia di politiche attive del lavoro;
 - c) gli interventi di prevenzione della disoccupazione;
 - d) le attività di orientamento di cui all'articolo 12 e le attività relative all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 13.
4. Al fine di garantire omogeneità nell'erogazione dei servizi nel territorio regionale, con il regolamento di cui all' articolo 32, comma 5, sono stabiliti le tipologie dei servizi per l'impiego, gli standard minimi di efficienza dei servizi e la qualità delle prestazioni.

Articolo abrogato

Art. 23

Commissione regionale permanente tripartita

1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla determinazione delle politiche dell' educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale e del lavoro e alla definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo della Regione, è costituita una Commissione regionale permanente tripartita.
2. La Commissione di cui al comma 1 svolge compiti di progettazione, proposta in tema di educazione, istruzione, orientamento, formazione, ivi compreso il concorso all'individuazione dei fabbisogni di formazione professionale e la valutazione dell'efficacia degli interventi formativi, mediazione di manodopera e politiche del lavoro,

Art. 23

Commissione regionale permanente tripartita

1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla determinazione delle politiche dell' educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale e del lavoro e alla definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo della Regione, è costituita una Commissione regionale permanente tripartita.
2. La Commissione di cui al comma 1 svolge compiti di progettazione, proposta in tema di educazione, istruzione, orientamento, formazione, ivi compreso il concorso all'individuazione dei fabbisogni di formazione professionale e la valutazione dell'efficacia degli interventi formativi, mediazione di manodopera e politiche del lavoro, ~~limitatamente alle~~

limitatamente alle funzioni di competenza regionale, nonché di valutazione e verifica dei risultati rispetto alle linee programmatiche e agli indirizzi elaborati dalla Regione.

3. La Commissione di cui al comma 1 formula, altresì, proposte sui criteri e sulle modalità per la definizione delle convenzioni tra sistema pubblico e soggetti pubblici e privati finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi per l'impiego.

4. La procedura per la nomina della Commissione di cui al comma 1, la composizione e la durata in carica della stessa sono definite dal regolamento di cui all' articolo 32, comma 5. Fanno parte della Commissione, oltre alla rappresentanza istituzionale della Regione, i rappresentanti delle parti sociali più rappresentative a livello regionale, nel rispetto della pariteticità delle posizioni delle parti sociali stesse, il consigliere di parità nominato ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della L. 17 maggio 1999, n. 144) nonché, per la trattazione di argomenti relativi all'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) o comunque afferenti al collocamento dei disabili, i rappresentanti delle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale.

4 bis. Non si applicano alla Commissione di cui al comma 1, le seguenti disposizioni della l.r. 5/2008:

a) articolo 1, comma 1 bis, lettera b), nella parte in cui prevede l'inammissibilità della designazione in caso di mancata indicazione di un numero pari di nominativi di entrambi i generi da parte del soggetto designante;

b) articolo 13, commi da 2 a 5 ter.

4 ter. In conformità all'articolo 12 della l.r. 5/2008, non possono essere nominati nella Commissione regionale permanente tripartita i rappresentanti designati dalle parti sociali e dalle associazioni che ricoprono in agenzie formative incarichi direzionali e di responsabilità amministrativa e gestionale, di certificatore di competenze e valutatore di progetti.

5. Il funzionamento della Commissione di cui al comma 1 è definito in apposito regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa.

~~funzioni di competenza regionale~~, nonché di valutazione e verifica dei risultati rispetto alle linee programmatiche e agli indirizzi elaborati dalla Regione.

3. La Commissione di cui al comma 1 formula, altresì, proposte sui criteri e sulle modalità per la definizione delle convenzioni tra sistema pubblico e soggetti pubblici e privati finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi per l'impiego.

4. La procedura per la nomina della Commissione di cui al comma 1, la composizione e la durata in carica della stessa sono definite dal regolamento di cui all' articolo 32, comma 5. Fanno parte della Commissione, oltre alla rappresentanza istituzionale della Regione, i rappresentanti delle parti sociali più rappresentative a livello regionale, nel rispetto della pariteticità delle posizioni delle parti sociali stesse, il consigliere di parità nominato ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della L. 17 maggio 1999, n. 144) nonché, per la trattazione di argomenti relativi all'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) o comunque afferenti al collocamento dei disabili, i rappresentanti delle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale.

4 bis. Non si applicano alla Commissione di cui al comma 1, le seguenti disposizioni della l.r. 5/2008:

a) articolo 1, comma 1 bis, lettera b), nella parte in cui prevede l'inammissibilità della designazione in caso di mancata indicazione di un numero pari di nominativi di entrambi i generi da parte del soggetto designante;

b) articolo 13, commi da 2 a 5 ter.

4 ter. In conformità all'articolo 12 della l.r. 5/2008, non possono essere nominati nella Commissione regionale permanente tripartita i rappresentanti designati dalle parti sociali e dalle associazioni che ricoprono in agenzie formative incarichi direzionali e di responsabilità amministrativa e gestionale, di certificatore di competenze e valutatore di progetti.

5. Il funzionamento della Commissione di cui al comma 1 è definito in apposito regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa.

<p style="text-align: center;">Art. 25</p> <p style="text-align: center;">Commissione provinciale tripartita e Comitato tecnico provinciale per il collocamento dei disabili</p> <p>1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite in materia di lavoro, le Province provvedono alla istituzione della Commissione provinciale tripartita per le politiche del lavoro quale organo permanente di concertazione con le parti sociali, in particolare in materia di programmazione provinciale delle politiche del lavoro e della formazione professionale e di gestione dei servizi per l'impiego e dei centri per l'impiego.</p> <p>2. La Provincia garantisce all'interno della Commissione di cui al comma 1 la presenza di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati dalle organizzazioni più rappresentative, e del consigliere provinciale di parità.</p> <p>3. La Provincia garantisce, per la trattazione di argomenti relativi al diritto al lavoro dei disabili, l'integrazione della Commissione di cui al comma 1 con i rappresentanti designati dalle categorie interessate.</p> <p>4. La Provincia istituisce un Comitato tecnico con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità.</p> <p>5. Il Comitato tecnico è composto dal medico legale e dall'esperto in servizi sociali, componenti della commissione medica operante presso l'Azienda unità sanitaria locale incaricata di effettuare gli accertamenti dello stato invalidante, nonché da un funzionario della Provincia.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 25</p> <p style="text-align: center;">Comitati tecnici territoriali per il collocamento dei disabili</p> <p>1. L'Agenzia di cui all'articolo 21 ter istituisce comitati tecnici territoriali con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità.</p> <p>2. I comitati tecnici territoriali operano sulla base di linee guida approvate dal direttore dell'Agenzia di cui all'articolo 21 ter.</p> <p>3. I comitati tecnici territoriali sono composti dal medico legale e dall'esperto in servizi sociali, componenti della commissione medica operante presso l'Azienda unità sanitaria locale incaricata di effettuare gli accertamenti dello stato invalidante, nonché da un funzionario dell'Agenzia di cui all'articolo 21 ter.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 29</p> <p style="text-align: center;">Funzioni e compiti delle Province</p> <p>1. Abrogato.</p> <p>2. Le Province sono titolari delle funzioni di programmazione e coordinamento intermedio per le iniziative concernenti il diritto allo studio scolastico e per le azioni di sviluppo del sistema di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, nonché del sistema di istruzione con particolare riferimento alla formulazione dei piani provinciali di organizzazione della rete scolastica.</p> <p>3. Le funzioni relative all'obbligo di istruzione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 29</p> <p style="text-align: center;">Funzioni e compiti delle Province</p> <p>1. Abrogato.</p> <p>2. Le Province sono titolari delle funzioni di programmazione e coordinamento intermedio per le iniziative concernenti il diritto allo studio scolastico e per le azioni di sviluppo del sistema di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, nonché del sistema di istruzione con particolare riferimento alla formulazione dei piani provinciali di organizzazione della rete scolastica.</p> <p>3. Le funzioni relative all'obbligo di istruzione</p>

<p>di cui all'articolo 13 sono attribuite alle province che le esercitano tramite l'attività dei centri per l'impiego.</p> <p>4. Alle Province sono attribuite tutte le funzioni in materia di mercato del lavoro e di politiche del lavoro non espressamente riservate con la presente legge alla Regione.</p> <p>5. Abrogato.</p> <p>6. Le Province contribuiscono all'integrazione delle funzioni di cui al comma 4 con gli strumenti di programmazione dello sviluppo economico e territoriale, e concorrono alla definizione degli indirizzi e degli obiettivi della programmazione regionale.</p> <p>7. Abrogato.</p>	<p>di cui all'articolo 13 sono attribuite alle province che le esercitano tramite l'attività dei centri per l'impiego.</p> <p>4. Abrogato</p> <p>5. Abrogato.</p> <p>6. Abrogato.</p> <p>7. Abrogato.</p>
---	---

Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016)

<p>CAPO II Disposizioni di prima attuazione del d.lgs. 150/2015 in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive</p>	
<p><i>omissis</i></p> <p>Art. 30 Efficacia</p> <p>1. Le disposizioni del presente capo hanno efficacia per l'anno 2016, nonché per l'anno 2017, fermo restando l'assetto delle competenze in materia di mercato del lavoro definito dal d.lgs. 150/2015 e subordinatamente al rinnovo della convenzione di cui all'articolo 24, comma 1, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.</p> <p>2. Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 è sospesa l'efficacia degli articoli da 21 ter a 21 quinquiesdecies della l.r. 32/2002 relativi all'Agenzia regionale del lavoro.</p> <p>3. La Giunta regionale, entro il 30 settembre 2018, presenta al Consiglio regionale una proposta di legge di complessiva revisione delle disposizioni della l.r. 32/2002 in materia di mercato del lavoro.</p>	<p><i>omissis</i></p> <p>Art. 30 Efficacia</p> <p>1. Le disposizioni del presente capo hanno efficacia per l'anno 2016, nonché per l'anno 2017, fermo restando l'assetto delle competenze in materia di mercato del lavoro definito dal d.lgs. 150/2015 e subordinatamente al rinnovo della convenzione di cui all'articolo 24, comma 1, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.</p> <p>2. <i>abrogato</i></p> <p>3. La Giunta regionale, entro il 30 settembre 2018, presenta al Consiglio regionale una proposta di legge di complessiva revisione delle disposizioni della l.r. 32/2002 in materia di mercato del lavoro.</p>